



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 72

DATA PUBBLICAZIONE 4/4/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 303, 306, 310 e 316 della L.N.D.).....	2
1.2.	Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare del Campionato di Serie C Femminile, per le eventuali gare di spareggio tra le prime classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, per e eventuali gare di spareggio tra le ultime sei classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, per le gare della fase nazionale del Campionato Juniores e per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Regionale (dal comunicato ufficiale n. 300 della L.N.D.).....	2
1.3.	Abbreviazione dei termini e modalità procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativamente all'attività di Calcio a Cinque (dal comunicato ufficiale n. 308 della L.N.D.).....	2
1.4.	Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Alberto Zilio (dalla Circolare n. 63 della L.N.D.)	2
1.5.	Termine di presentazione della domanda di accesso al contributo ex art. 35, comma 8 – sexies del D.Lgs. n. 36/2021 (dalla Circolare n. 64 della L.N.D.).....	2
1.6.	Segreteria L.N.D.	3
1.6.1.	Classifica Ufficiale – Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque	3
1.6.2.	Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque – Play-Off.....	3
1.6.3.	Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque – Play-out	3
1.6.4.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all'attività agonistica	4
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	4
2.1.	Segreteria S.G.S.....	4
2.1.1.	Trofeo delle Alpi Under 15 Calcio a Cinque	4
2.1.2.	Provvedimento di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori “Giovani” Per Inattività - Accolti	5
2.1.3.	Provvedimento Di Annullamento Del Tesseramento Di Calciatori “Giovani” - Respinti	5
2.1.4.	Provvedimento Di Annullamento “Carta Assicurativa” Della Categoria Primi Calci / Piccoli Amici - Accolte.....	5
2.2.	Modifiche al programma gare.....	5
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	5
2.2.2.	Recupero	6
3.	RISULTATI.....	6
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	9
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	18

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 303, 306, 310 e 316 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 303, 306, 310 e 316 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare del Campionato di Serie C Femminile, per le eventuali gare di spareggio tra le prime classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, per le eventuali gare di spareggio tra le ultime sei classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, per le gare della fase nazionale del Campionato Juniores e per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Regionale (dal comunicato ufficiale n. 300 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 168/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 300 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.3. Abbreviazione dei termini e modalità procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativamente all'attività di Calcio a Cinque (dal comunicato ufficiale n. 308 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 172/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 308 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.4. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Alberto Zilio (dalla Circolare n. 63 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 63 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del sig. Alberto Zilio.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Termine di presentazione della domanda di accesso al contributo ex art. 35, comma 8 – sexies del D.Lgs. n. 36/2021 (dalla Circolare n. 64 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 64 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Segreteria L.N.D.

1.6.1. CLASSIFICA UFFICIALE – CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A CINQUE

Si riporta – in allegato – la classifica ufficiale del Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque, aggiornata al termine del girone di ritorno.

1.6.2. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A CINQUE – PLAY-OFF

Non si effettuano le gare di Play-Off in quanto i punti che separano le squadre 2^a e 3^a classificate del Campionato Serie C1 sono superiori a 8; pertanto la Società **SERMIG** accede direttamente alla fase nazionale.

1.6.3. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A CINQUE – PLAY-OUT

In virtù di quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 26 del 14/10/2023 e vista la classifica ufficiale, si trascrive – qui di seguito – la programmazione delle gare dei Play-Out del Campionato Serie C1 Calcio a Cinque:

GIRONE A

Venerdì 5 Aprile 2024 – ore 21.00

9^a classificata – 10^a classificata

CUS PIEMONTE ORIENTALE – AURORA NICHELINO
Monticello

Via D. Graziosi, 2 Granozzo c

Venerdì 12 Aprile 2024 – ore 21.30

8^a classificata – 10^a classificata

ACADEMY ROSTA C5 – AURORA NICHELINO

Via N. Costa – Piossasco

Venerdì 19 Aprile 2024 – ore 21.30

8^a classificata – 9^a classificata

ACADEMY ROSTA C5 – CUS PIEMONTE ORIENTALE

Via N. Costa - Piossasco

CLASSIFICA TRIANGOLARE

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari

5. sorteggio

La 2^a e la 3^a classificata del triangolare retrocedono al Campionato Regionale Serie C2 2024/2025 (n. 2 ulteriori retrocessioni).

1.6.4. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
GIANNONE ALESSANDRO	FOOTBALL CLUB VIGONE	13/08/2008	03/12/2024	28/03/2024
PIZIO RICCARDO	ANDEZENO	02/06/2008	20/09/2024	02/04/2024
RIBONI LORENZO	V.D.A. CHARVENSOD	09/07/2008	01/08/2024	03/04/2024
ARIU DAYA	AOSTA CALCIO 511	06/10/2009	05/11/2024	04/04/2024

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. TROFEO DELLE ALPI UNDER 15 CALCIO A CINQUE

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 69 del 21/03/2024 e a seguito delle richieste di partecipazione delle sottonotate Società a tale specifica attività, si trascrive – qui di seguito – la composizione del girone del Trofeo delle Alpi Under 15 Calcio a Cinque, articolato con gare di sola andata:

GIRONE A

L 84 SPORT SCHOOL
ACADEMY TORINO FUTSAL
CASTELLAMONTE CALCIO A 5
CH4 SPORTING CLUB
SERMIG

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Per determinare la classifica del girone si utilizzeranno, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

Finale

La 1^a e la 2^a classificata del girone si affronteranno nella gara di Finale che si disputerà Sabato 11 Maggio 2024 in campo neutro.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori “giovani”, per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2850004	LUPASCU OCTAVIAN	23/01/2010	ASD SANTENA 2014

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI” - RESPINTI

Esamate le istanze presentate dai calciatori “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottototate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3209667	GONZALEZ VELASQUEZ CHRISTOFER	02/09/2012	ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo alla Società titolare del tesseramento è stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata.		

2.1.4. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4180354	GUERRA CARLOS	10/08/2017	ASD SAN GALLO SETTIMO
4037995	IIRITI PIETRO	03/07/2016	ACD STRAMBINESE 1924
3600366	VESPA ADELE	31/01/2015	US IVREA CALCIO ASD

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.2. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Regionale Under 14.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali – gare di andata:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
CHIAVAZZESE 75	- LUCENTO	4 - 1	(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- S.SEVERIANO	2 - 0

(1) - disputata il 28/03/2024

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito dei quarti di finale – gare di ritorno:

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
VALLE ELVO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 1	(1) BSR GRUGLIASCO	- SPORTIVA NOLESE	3 - 1

(1) - disputata il 27/03/2024

Qualificata: GRAVELLONA S. PIETRO

Qualificata: BSR GRUGLIASCO

GIRONE C - 1 Giornata - R			GIRONE D - 1 Giornata - R		
TRE VALLI	- FOOTBALL CLUB VIGONE	2 - 1	(1) SPORTING CLUB	- POL. FRUGAROLESE	1 - 0

(1) - disputata il 27/03/2024

Qualificata: TRE VALLI

Qualificata: SPORTING CLUB

In virtù dei risultati acquisiti, si trascrive – qui di seguito - la composizione degli abbinamenti delle semifinali:

GIRONE A: GRAVELLONA S.PIETRO – BSR GRUGLIASCO

GIRONE B: TRE VALLI – SPORTING CLUB

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Le vincenti degli abbinamenti accederanno alla gara di finale (totale 2 squadre).

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

- **RECUPERI GARE DEL 27 E 28 MARZO 2024**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 8 Giornata - R		
AGLIE VALLE SACRA	- CORIO	0 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 9 Giornata - R		
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- MATHI LANZESE	0 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 8 Giornata - R		
EUROPA BEVINGROS ELEVEN	- TASSAROLO	0 - 3

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 6 Giornata - R		
LA NUOVA LANZESE	- POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	2 - 0

GIRONE F - 6 Giornata - R		
(1) LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	- PRALORMO	1 - 1

(1) - disputata il 28/03/2024

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - R		
PRO EUREKA	- STRAMBINESE 1924	8 - 0

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- CITTA DI BAVENO 1908 SSD	8 - 2

- **RISULTATI GARE DAL 29 MARZO AL 3 APRILE 2024**

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	- AURORA NICHELINO	4 - 6
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- SERMIG	0 - 2
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	7 - 0
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- POLISPORTIVA PASTA	0 - 4
FUTSAL SAVIGLIANO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	5 - 5
TOP FIVE S.R.L.	- SAN REMO 72 SRL	10 - 5

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA DI QUALIFICAZIONE		
CSF V-MAT C 5	- LISONDRIA	2 - 3

Pertanto la Società LISONDRIA accede al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque 2024/2025, mentre la consorella CSF V-MAT C5 partecipa alle fasi di qualificazione al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a 5 - 2024/2025

Si riporta in allegato il relativo programma gare della manifestazione.

CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
COMO 1907 13	- TORINO F.C. S.P.A.	1 - 1
(1) GENOA CRICKET 13	- PRO SESTO 13	1 - 0
(2) PARMA CALCIO 1913 13	- CREMONESE 13	1 - 1
(3) SAMPDORIA 13	- JUVENTUS F.C. SPA	1 - 4

(1) - disputata il 29/03/2024

(2) - disputata il 03/04/2024

(3) - disputata il 28/03/2024

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/03/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
(1) ACCADEMIA BORGOMANERO	- BORGOSIESIA CALCIO	2 - 0
BIELLESE 1902	- JUVENTUS DOMO	5 - 2
BULE'BELLINZAGO	- RG TICINO SSD S.R.L.	6 - 2
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	1 - 1
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- JUNIOR TORRAZZA	2 - 1
(2) GOZZANO S.S.D.AR.L.	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 1

(1) - disputata il 03/04/2024

(2) - disputata il 29/03/2024

GIRONE B - 5 Giornata - R		
(1) AYGREVILLE CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 2
PIANEZZA	- LASCARIS	1 - 6
(2) PRO EUREKA	- ALPIGNANO	1 - 2
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- BORGARO NOBIS 1965	0 - 7
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- SAN GALLO SETTIMO	1 - 2

(1) - disputata il 29/03/2024

(2) - disputata il 03/04/2024

GIRONE C - 5 Giornata - R		
BARCANOVA CALCIO	- POLISPORTIVA BRUINESE	2 - 3
BEPPE VIOLA CALCIO	- VENAUS	7 - 0
(1) CENISIA A R.L.	- BEIBORG	3 - 2
LUCENTO	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- VANCHIGLIA 1915	0 - 6
(1) ROSTA CALCIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 5
VALLE DI SUSÀ S.C.	- SISPORT S.P.A.	0 - 10

(1) - disputata il 03/04/2024

GIRONE D - 5 Giornata - R			GIRONE E - 5 Giornata - R		
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- CHISOLA CALCIO	1 - 4	ACQUI F.C. SSDARL	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	0 - 4
(1) CUMIANA SPORT	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 5	(1) ALBA CALCIO	- FULVIUS 1908	5 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	5 - 3	ALBESE CALCIO	- ASTI	0 - 9
MONREGALE CALCIO	- PIOSSASCO	0 - 0	(2) CANELLI 1922	- SAN GIACOMO CHERI	0 - 3
PINEROLO	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 1	CHIERI	- CALCIO NOVESE	3 - 3
(1) SAVIGLIANESE FBC 1919	- MOREVILLA	0 - 4	NICHELINO HESPERIA	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	1 - 3
VALLE VARAITA CALCIO	- BUSCA 1920 A.R.L.	0 - 1	PSG SSDARL	- DON BOSCO ALESSANDRIA	4 - 0

(1) - disputata il 29/03/2024

(1) - disputata il 29/03/2024

(2) - disputata il 02/04/2024

GARA RINVIATA PER IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE A CALCIO VOGOGNA – UNION NOVARA

Rapporti non pervenuti

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 03/04/2024

GIRONE B - 5 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- ATLETICO C.B.L.	R
STRAMBINESE 1924	- V.D.A. CHARVENSOD	R

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 2, 3 e 4 Aprile 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARONI ANDREA (AGLIE VALLE SACRA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIRRONE MASSIMO (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)

Espulso per condotta anti-sportiva e violenta, consistita nell'aver tentato di far alzare il giocatore avversario n. 10 Davide Guido, che si trovava a terra per infortunio all'esterno della linea perimetrale del campo, tirandolo per i capelli

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ARMOCIDA MARCO (CORIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AVENATTI MATTEO (AGLIE VALLE SACRA) PESCETTO DENIS (AGLIE VALLE SACRA)

BARBASSO BENEDETTO (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASSA MICON GIOVANNI (CORIO)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 24/ 3/2024

- **Gara LA NUOVA LANZESE - ATLETICO ROBASSOMERO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla ASD LA NUOVA LANZESE avverso la regolarità della partita disputata in data 24/03/2024 contro la ASDATLETICO ROBASSOMERO, valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone D, s.s. 2023/2024, inficiata - secondo le asserzioni della reclamante - dall'inserimento in distinta nonché dalla partecipazione attiva alla gara da parte di due giocatori avversari che sarebbero stati in costanza di squalifica;

- verificata la regolarità formale del ricorso, depositato a mezzo PEC in data 25/03/2024 e contestualmente inviato alla Società resistente, nonché preceduto dal prescritto preannuncio, anch'esso depositato e inviato a mezzo PEC in pari data;

- rilevata tuttavia la assoluta genericità delle doglianze della ricorrente, che non ha neanche indicato i nominativi e/o i numeri di divisa dei giocatori asseritamente in costanza di squalifica;

- accertata, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del reclamo, in quanto con il C.U. n. 69 del 21/03/2024 sono stati squalificati per una giornata due giocatori della A.S.D. ATLETICO ROBASSOMERO, Sig.ri Andrea Miceli e Andrea Di Gilio, entrambi per recidiva in ammonizione (V Infrazione), e che gli stessi hanno scontato la suddetta squalifica nella prima partita ufficiale disputata dopo la pubblicazione del suddetto C.U., ovvero la gara ASD ATLETICO ROBASSOMERO - ASD ATLETICO ALPIGNANO, in calendario per il giorno 21/03/2024 alle ore 20:30;

DELIBERA

- di respingere il reclamo presentato dalla ASD LA NUOVA LANZESE, in quanto generico ed in ogni caso infondato nel merito, omologando il seguente risultato raggiunto in campo:

NUOVA LANZESE – ATLETICO ROBASSOMERO 2-2

GARE DEL 27/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIO EMANUELE

(POLISPORTIVA B.
CHIANOCCO)

SCORDATO GIUSEPPE

(POLISPORTIVA B.
CHIANOCCO)

GARE DEL 28/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUARNERI ALESSANDRO (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LISA VALERIO

(PRALORMO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 29/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DE LUCA VITO

(FUTSAL SAVIGLIANO)

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 30/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 5/2024

MONCADA EMANUELE

(PEDONA BORGO S.D.)

Espulso al termine della partita per condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 3/ 5/2024

LAPERUTA MARCELLO (RG TICINO SSD S.R.L.)

Espulso per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, consistito in proteste, atteggiamento intimidatorio e condotta anti-sportiva, dato che il Sig. Laperuta si rifiutava di adempiere al proprio ruolo di assistente di parte segnalando le rimesse avversarie come da indicazione del direttore di gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PRECI MATTEO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Il Sig. Preci, che nella gara contro la Giovanile Centallo 2006 rivestiva il ruolo di assistente di parte, veniva espulso al termine della partita per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERRERO ANDREA (PEDONA BORGO S.D.)

Espulso per somma di ammonizioni e condotta violenta, consistita nell'aver colpito con una manata un avversario che si trovava a terra dopo aver subito il fallo commesso dallo stesso Sig. Ferrero. Dopo la notifica del provvedimento, il giocatore si rifiutava di abbandonare il campo nonostante i ripetuti inviti in tal senso, e si sedeva in panchina. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del calciatore

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TURETTA SAMUELE (BULE'BELLINZAGO) SGUEGLIA MATTEO (NICHELINO HESPERIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BENAZZO MANUEL (ACQUI F.C. SSDARL) OLGA ALESSANDRO (CHIERI)
RICCI FABIO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.) SGUEGLIA MATTEO (NICHELINO HESPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZANCHETTA LEONARDO (ACCADEMIA CASALE A R.L.) SASSO ALESSANDRO (BIELLESE 1902)
DE MARCO LUCA (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR) FERRARO MATTIA (JUNIOR TORRAZZA)
TONIN CLAUDIO (LUCENTO) UGLIETTI ANDREA (RG TICINO SSD S.R.L.)

GARE DEL 2/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARE DEL 3/ 4/2024**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

CARERE MATTIA

(ROSTA CALCIO)

Espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito ad una gamba con un forte calcio, in reazione ad un fallo subito, dopo la notifica del provvedimento rivolgeva una frase irrispettosa all'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MOLON DANIELE

(ROSTA CALCIO)

CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILE**GARE DEL 24/ 2/2024****• Gara SERMIG - C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- vista la delibera della Corte Sportiva d'Appello con cui, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Società ASD CUS PIEMONTE ORIENTALE e dalla Società ASD SERMIG avverso le sanzioni comminate con C.U. n. 63 del 29/02/2024 in base al referto arbitrale della partita disputata in data 24/02/2024, sono state rideterminate l'ammenda a carico della Società ASD SERMIG e sono state rideterminate le squalifiche inflitte ai giocatori Sig.ri IBRAHIM Hakim Abdul, NDONG Aboubacar, POTI Tommaso, tutte ridotte a 4 giornate, ed è stata annullata la squalifica comminata al Sig. BLAUWBOMME Giulio della ASD CUS PIEMONTE ORIENTALE, erroneamente identificato dall'arbitro nel proprio referto come il giocatore che, dopo aver subito fallo, con la propria reazione causava proteste e una rissa in campo;

- rilevato in particolare che la Corte ha avuto modo di visionare i filmati della partita e di verificare che non vi sono stati episodi di violenza in campo, ma solo proteste tra i giocatori sanzionati, subito cessate a seguito della sospensione della partita, e che il giocatore che subiva il grave fallo dal quale scaturiva la mass confrontation era il n. 3 della ASD CUS PIEMONTE ORIENTALE Sig. DIZDARI Eros;

- considerato quanto emerso a seguito dei ricorsi presentati e tenuto conto dell'entità delle sanzioni irrogate agli altri calciatori coinvolti nell'episodio refertato dall'arbitro

DELIBERA

- di squalificare il giocatore della ASD CUS PIEMONTE ORIENTALE Sig. DIZDARI Eros per due giornate con la seguente motivazione: "NON ESPULSO Per aver reagito ad un grave fallo subito dal giocatore avversario n. 6 Sig. Aboubacar Ndong spintonandolo a propria volta, dando così il via ad una mass confrontation subito sedata a seguito della temporanea sospensione della partita"

**COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA
PROMOZIONE**

GARE DEL 27/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 4/2024

MAIONE GIANFRANCO (LUCENTO)

Allontanato dal campo per reiterate proteste.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BORGOTALLO LUCA (LUCENTO)

GARE DEL 28/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TARABLE RICCARDO (S.SEBASTIANO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI VANNO JACOPO

(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

STIARI VITTORIO

(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOGGIAN FABIO

(BSR GRUGLIASCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZILLI FABIO (BSR GRUGLIASCO) CARIA SIMONE (SPORTIVA NOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TREVISANI FABIO (BSR GRUGLIASCO) ARMATO FRANCESCO (SPORTIVA NOLESE)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

NOVERO STEFANO (SPORTIVA NOLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

POMETTO MATTEO (POL. FRUGAROLESE) CO NICOLO (SPORTING CLUB)

GARE DEL 28/ 3/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

AYASSOT EMIL (FOOTBALL CLUB VIGONE) MIGLIORE LUCA (FOOTBALL CLUB VIGONE)

FREITAS PEREIRA GABRIEL (TRE VALLI) GALLERAN MATTIA (VALLE ELVO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AVRAMO ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB VIGONE) MENDOLA ANTONIO (FOOTBALL CLUB VIGONE)

BOMBARDA DA SILVA JOAO PEDRO (TRE VALLI) CRIZOL CASTEJERO P JOAO PEDRO (TRE VALLI)

TEIXEIRA GEZO CARM KAIO (TRE VALLI) TISCHER MATEUS (TRE VALLI)

CALLIGARIS EMANUELE (VALLE ELVO) CANDELA DANIELE (VALLE ELVO)

50° TROFEO LASCARIS

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

AGGERO Pietro (VOLPIANO PIANESE)

Espulso per aver rivolto all'arbitro ingiurie ed espressione con chiaro intento discriminatorio. Al termine della partita l'allenatore presentava le proprie scuse al direttore di gara per l'accaduto, ma non così il Sig. Aggero, che peraltro vestiva la fascia di capitano, che continuava a questionare. La sanzione

irrogata tiene conto di quanto previsto ex art. 28 C.G.S., del ruolo ricoperto dal calciatore nella partita in questione e di quanto previsto ex art. 28 C.G.S.

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 71 del 28/3/2024, campionato di Prima Categoria – gara del 20/03/2024, causa errata imputazione appare il seguente provvedimento disciplinare:

AMMENDA

Euro 200,00 POL. PARADISO COLLEGNO

Per aver consentito l'ingresso in campo ad un Dirigente, Sig Chisari, in costanza di squalifica

La suddetta sanzione amministrativa deve intendersi annullata.

- Sul comunicato ufficiale n. 69 del 21/3/2024, gara GOZZANO – RIVAROLESE Campionato Under 17 Regionale, causa errore di trascrizione, non appare omologato il risultato conseguito sul campo:

GOZZANO – RIVAROLESE 2 – 2

- Sul comunicato ufficiale n. 71 del 28/3/2024, campionato di Seconda Categoria – gara del 20/03/2024, causa errore arbitrale appaiono i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORNANCIN FRANCESCO

(ANDEZENO)

Il giocatore BORNANCIN FRANCESCO (ANDEZENO) viene riqualficato a tutti gli effetti e deve intendersi ammonito per la seconda volta il giocatore PISANI GIUSEPPE (ANDEZENO).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BARBERA FABIO

(ANDEZENO)

Per condotta violenta, consistita nello sferrare a gioco fermo un calcio sulla coscia di un giocatore avversario

Deve invece leggersi

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PUGLIA MARCO

(ANDEZENO)

Per condotta violenta, consistita nello sferrare a gioco fermo un calcio sulla coscia di un giocatore avversario

- Sul comunicato ufficiale n. 71 del 28/3/2024, campionato di Seconda Categoria – gara del 20/03/2024, per errata imputazione dati appare il seguente provvedimento disciplinare:

AMMENDA

Euro 100,00 LA CERVO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano insulti al Direttore di Gara.

Deve invece leggersi

AMMENDA

Euro 100,00 GRAN COMBIN

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano insulti al Direttore di Gara.

- Sul comunicato ufficiale n. 71 del 28/3/2024, campionato di Seconda Categoria – gara del 21/03/2024, per errata imputazione dati appare il seguente risultato:

MAGGIORA – FONDOTOCE 2-0

Deve invece leggersi

MAGGIORA – FONDOTOCE 0-5

Si precisa altresì che per mancata imputazione dati non risultano i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIANA GABRIEL (MAGGIORA CALCIO)

GORINI DAVIDE (FONDOTOCE)

- Sul comunicato ufficiale n. 71 del 28/3/2024, campionato di Seconda Categoria – gara del 24/03/2024, per mancata imputazione dati non appaiono i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAPLE JEAN LUC (LA NUOVA LANZESE)

ODDI MATTEO (LA NUOVA LANZESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOFFIETTI ENRICO (LA NUOVA LANZESE)

TARTAGLIONE GIANLUCA (ATLETICO ROBASSOMERO)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 29/3/2024

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Reclamo della società A.S.D. OLEGGIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 69 del 21.03.2024 del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara A.S.D. OLEGGIO – ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, disputata in data 17.03.2024, Campionato di Eccellenza – Girone A

Con reclamo inviato a mezzo PEC in data 25.03.2024, la A.S.D. OLEGGIO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha inibito il dirigente GALEAZZI Sergio per due mesi – fino al 17.05.2024 – e ne chiede la riduzione.

Nel referto arbitrale (che fa piena prova, come ammette anche la società reclamante) si legge che il direttore di gara, anche a seguito di segnalazione di uno degli assistenti arbitrali, ha sentito il tesserato della società Oleggio Sig. GALEAZZI, mentre sostava al di fuori del TdG dietro alla propria panchina, *“rivolgersi verso la Terna con un linguaggio offensivo, mettendo in discussione l’operato della Terna”*.

La società reclamante non contesta la dinamica dei fatti, limitandosi a rilevarne il contesto concitato in cui sono accaduti (*“durante lo svolgimento della gara”*) e la non offensività delle espressioni rivolte alla terna.

Vengono poi riportate nel ricorso le scuse del sig. GALEAZZI a tutta la terna arbitrale: *“anzi approfitta dell’occasione per chiedere scusa al Direttore di gara Sig. Federico Guacchione ed ai collaboratori arbitrali Sig. Davide Palmulli e Sig. Andrea Dellerà per quanto successo, ribadendo la sua non intenzionalità di offendere”*.

Il reclamo può trovare accoglimento.

Incontestati i fatti, va innanzitutto rilevato come il Giudice Sportivo abbia correttamente applicato a GALEAZZI la sanzione prevista per i dirigenti, nonostante nel reclamo lo stesso venga sempre definito come *“allenatore”*. Egli, infatti, non è presente nella distinta di gara e, come chiaramente enunciato nel referto arbitrale, si trovava al di fuori del terreno di gioco durante l’incontro.

È stata dunque applicata la sanzione di 2 mesi di inibizione, pari al minimo edittale dell’art. 36, co. 2 lett. a) del CGS, per *“condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Ebbene, corretta la valutazione del Giudice Sportivo per quanto a sua conoscenza al momento della decisione, in questa sede si ritiene di dare ampia rilevanza alle scuse offerte dalla società reclamante e al generale tenore del ricorso, ammissivo riguardo all’accaduto.

Pertanto, va riconosciuta al dirigente GALEAZZI una ragguardevole attenuazione della sanzione inflitta, pari alla metà, di talché il ricorso trova accoglimento e l’inibizione viene ridotta fino al 17.04.2024.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l’entità dell’inibizione a carico di GALEAZZI Sergio, rideterminandone la durata fino al 17.04.2024.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore
(Avv. Ugo Annona)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

b) Reclamo della società A.S.D. VDA CHARVENSOD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 69 del 21/03/2024 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle e D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. VDA CHARVENSOD – U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, disputata in data 17/03/2024, nell'ambito del Campionato di Promozione, girone B

Con reclamo pervenuto in data 22/03/2024, la società A.S.D. VDA CHARVENSOD reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per tre gare effettive al giocatore THOMAIN GIACOMO in quanto *“espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito con una gomitata al petto”*.

Nell'atto di impugnazione la reclamante lamenta l'eccessività della sanzione in quanto il giocatore si sarebbe limitato a sbracciarsi e spintonare un avversario mentre prendeva posizione in occasione dell'esecuzione di un calcio d'angolo. Tale condotta, secondo la reclamante, non rappresenterebbe una condotta violenta e pertanto invoca la riduzione della squalifica.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Premesso che il contenuto del referto arbitrale costituisce piena prova di quanto accaduto all'interno del terreno di gioco, nel caso in esame, il direttore di gara descrive minuziosamente la vicenda in maniera differente rispetto a quanto contenuto nel reclamo. Infatti, dal referto arbitrale si evince che *“prima dello svolgimento di un calcio d'angolo a suo favore, il n. 9 Thomain Giacomo veniva marcato, nella zona del primo palo, da un difendente del Gassinosanraffaele, che si trovava alle sue spalle. A seguito di una leggerissima spintarella da parte del difendente, Thomain Giacomo rifilava una gomitata ad altezza petto di entità lieve-moderata al difendente stesso che si accasciava a terra”*.

Il gesto del giocatore è sicuramente violento e, considerato che nel momento in cui veniva sferrata la gomitata il gioco era fermo, non si può in alcun modo classificare tra i gesti scomposti derivanti da eccessivo agonismo.

Peraltro, è irrilevante che il soggetto colpito non abbia riportato conseguenze dannose, circostanza che avrebbe costituito un'aggravante.

La sostanziale negazione del fatto, unitamente all'assenza di ravvedimento, non permette di ulteriormente ridurre la sanzione, peraltro già determinata nel minimo edittale dell'art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale respinge il reclamo proposto da A.S.D. VDA CHARVENSOD e, per l'effetto, conferma la squalifica di tre gare effettive al giocatore THOMAIN GIACOMO.

In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, atteso che non risulta preventivamente versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

c) Reclamo della società A.S.D. POLISPORTIVA GARINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 14/03/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle e D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. POLISPORTIVA GARINO – A.S.D. SAVIGLIANESE FBC 1919, disputata in data 10/03/2024 nell'ambito del campionato Under 17 Regionali, girone D

Con reclamo pervenuto in data 18/03/2024, preannunciato in data 14/03/2024, la società A.S.D. POLISPORTIVA GARINO reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina l'inibizione

sino al 10/05/2024 al massaggiatore sig. ESPOSITO FRANCESCO in quanto *“allontanato dal campo perché, dopo essere stato ammonito nel corso della gara, al termine della stessa rivolgeva (come già fatto in precedenza) all’arbitro epiteti ingiuriosi e denigratori”*.

Nell’atto di impugnazione la reclamante lamenta l’eccessività della sanzione in quanto il sig. Esposito *“a seguito di ammonizione veniva deriso scherzosamente dai ragazzi della prima squadra che seguivano la gara fuori dal campo al di là della recinzione. Si rivolgeva loro di tutta risposta confidenziale, visti i rapporti con i nostri ragazzi. Il direttore di gara chiedeva se i termini utilizzati erano rivolti a lui e il signor Esposito rispondeva in modo poco opportuno (scurrile) di farsi i fatti propri poiché stava parlando con i ragazzi. Veniva espulso a fine gara per doppia ammonizione”*.

Premesso che il contenuto del referto arbitrale costituisce piena prova di quanto accaduto all’interno del terreno di gioco, nel caso in esame, non ci sono elementi per ritenere che il direttore di gara abbia dichiarato circostanze false.

Infatti, nel referto di gara l’arbitro descrive analiticamente quanto accaduto: a fine gara il sig. Esposito pronunciava epiteti ingiuriosi e denigratori e, successivamente al provvedimento disciplinare, continuava a sbraitare e protestare.

È evidente la differenza rispetto a quanto descritto nel reclamo, dove si fa menzione ad un dialogo con i giocatori della prima squadra che avrebbero deriso il massaggiatore in occasione dell’ammonizione. In realtà, quest’ultimo provvedimento disciplinare risulta adottato al 25’ minuto del secondo tempo, mentre l’espulsione è collocata al termine della partita, a dimostrazione che la condotta illecita è stata reiterata; di conseguenza, la netta differenza tra i due momenti non consente di aderire alla inverosimile ricostruzione prospettata dalla reclamante secondo la quale il massaggiatore si sarebbe limitato ad invitare l’arbitro a farsi i fatti propri (invito di per sé irraguardoso) mentre dialogava con i giocatori della prima squadra.

Peraltro, il tenore degli insulti annotato nel referto arbitrale – non riportabile in questa sede – evidenzia totale mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara in spregio all’autorità che rappresenta.

Infine, l’assenza di ravvedimento da parte di un soggetto adulto al quale viene assegnato un ruolo di responsabilità durante le partite di ragazzi minori non consente di ridurre la sanzione, peraltro già determinata nel minimo edittale dell’art. 36, co. II, lett. a), C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo proposto da A.S.D. POLISPORTIVA GARINO e, per l’effetto, conferma l’inibizione sino al 10/05/2024 al massaggiatore ESPOSITO FRANCESCO.

In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il prelievo del contributo di reclamo, atteso che non risulta preventivamente versato.

Il Componente Estensore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

d) Ricorso della A.S.D.C. GOZZANO ssdrl avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 69 del 21.3.2024, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare al giocatore VALSESIA Filippo (gara GOZZANO / RIVAROLESE 1906 del 17.3.2024, valida per il Campionato Under 17 Regionale C11 Maschile girone B)

Con il ricorso in oggetto la società Gozzano, pur senza contestare la condotta tenuta nel caso specifico dal proprio giocatore sig. Valsesia Filippo, richiede una riduzione della sanzione allo stesso comminata dal Giudice Sportivo, tenuto conto delle attenuanti relative alla concitazione del momento, al ravvedimento ed alle scuse rassegnate nell’immediatezza del fatto, nonché al precedente comportamento irreprensibile tenuto dal ragazzo, caratterizzato sino a qual momento da un sola ammonizione comminatagli nelle gare precedenti.

Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva anzitutto che dall’esame del rapporto arbitrale risulta che il sig. Valsesia, al minuto 2’ del secondo tempo è stato espulso perché, dopo avere subito un calcio di rigore a sfavore, si è rivolto al direttore di gara in con un linguaggio offensivo e minaccioso, costringendolo a frapporre un braccio per tenerlo a distanza, prima di uscire dal terreno di gioco.

Orbene, in considerazione del fatto che l'art. 36 comma 1 n. 2 del C.G.S. prevede per condotte analoghe a quella in esame la sanzione minima di quattro gare, si ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo trovi piena giustificazione, tenuto anche conto delle circostanze attenuanti evidenziate dalla ricorrente.

Per tali motivi codesta Corte d'Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il reclamo delle società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(Avv. Alfredo Repetti)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

e) Ricorso della Società ASD ACCADEMIA CASALE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 67 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA del 14.3.2024 in riferimento alla gara ACCADEMIA CASALE – ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO del 14.3.2024 valida per il Campionato Under 19 Regionale – girone A

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore VOLPI PAOLO la squalifica per 6 gare per grave comportamento irrispettoso verso il direttore di gara con successivo contatto fisico.

Il ricorso merita accoglimento.

Occorre ricordare che le recenti modifiche del CGS hanno portato ad una sensibile inasprimento delle sanzioni per le condotte (di varia natura) nei confronti del direttore di gara e degli altri ufficiali di gara. Ciò impone agli Organi della Giustizia Sportiva una valutazione ancora più attenta in ordine alla gravità delle condotte al fine di assicurare maggiore equità e giustizia ed evitare incomprensibili disparità e trattamenti sanzionatori sproporzionati e quindi inutilmente afflittivi.

Occorre rilevare che la sanzione di sei gare inflitta in misura inferiore al minimo edittale (8 gare) è frutto della condivisibile lettura del fatto da parte del primo giudice che ha sottolineato come lo stesso direttore di gara abbia definito lieve il contatto subito; tale sanzione però va ulteriormente ridotta in ossequio alla disposizione di cui all'art.13, comma 2, CGS che consente agli organi di giustizia sportiva di prendere in considerazione "*ulteriori circostanze che si ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione*": nel nostro caso il manifestato rincrescimento da parte del giocatore e la minima entità del contatto (video in atti).

Non si dimentichi, infatti, come più volte ribadito da questa Corte che la sanzione non può avere solo una portata punitiva, ma deve avere anche uno scopo rieducativo che rischia di essere compromesso da un'eccessiva entità. Appare pertanto equa la squalifica per tre gare da aumentarsi di una alla luce del ruolo di capitano del giocatore Magone Andrea.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di **accogliere** il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione inflitta a: **squalifica per 4 gare.**

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

f) Reclamo della società A.S.D. CORTEMILIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 33 del 14.3.2024 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara

DOGLIANI CALCIO - CORTEMILIA disputata in data 9.3.2024, Campionato Under 19 Provinciale, Girone B.

Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato a mezzo PEC in data 20.3.2024, la A.S.D. CORTEMILIA si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il calciatore HOXHA Ardit e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente non contesta i fatti che hanno comportato l'applicazione della sanzione, ma si scusa e chiede di considerare che il giocatore si è lasciato influenzare dalle contestazioni rivolte all'arbitro dal proprio dirigente anch'egli sanzionato.

Il reclamo va accolto.

L'atteggiamento ammissivo e le scuse espresse dalla Società possono essere considerate ai fini di attenuare l'entità della sanzione applicata in ragione del grave epiteto ingiurioso rivolto al Direttore di Gara.

Visto l'art. 13 comma 1 lett. e) appare, dunque, equo ridurre l'entità della squalifica a carico di HOXHA Ardit a tre turni di gara.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIDUCE

l'entità della squalifica a carico del calciatore HOXHA Ardit rideterminandone la durata in tre turni di gara.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Relatore
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18 Aprile 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 4 Aprile 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)